



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Parere n. 17 del 21.07.2025

Il giorno 21.07.2025, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il collegio dei revisori dei conti così composto:

Dott. Francesco Picciau Presidente
Dott. Antonello Floris Componente
Dott.ssa Francesca Nocera Componente

per il rilascio del parere la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 18/07/2025 avente il seguente oggetto: *Variazione n. 2 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025/2026/2027 - Sezione n. 2 Valore Pubblico, Performance e anticorruzione, sottosezione n. 2.2.3 "Il piano dettagliato degli obiettivi" e 2.2.5 "I comportamenti organizzativi" e Sezione 3 "Organizzazione, capitale umano" - sottosezione 3.3 "Piano del fabbisogno del personale";*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RICEVUTO

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 18/07/2025 avente il seguente oggetto: *Variazione n. 2 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025/2026/2027 - Sezione n. 2 Valore Pubblico, Performance e anticorruzione, sottosezione n. 2.2.3 "Il piano dettagliato degli obiettivi" e 2.2.5 "I comportamenti organizzativi" e Sezione 3 "Organizzazione, capitale umano" - sottosezione 3.3 "Piano del fabbisogno del personale";*
- la richiesta di parere sulla variazione n. 2 PIAO 2025-2027 – Sottosezione 3.3. - Piano del Fabbisogno del Personale;
- l'Allegato A1 denominato "Piano degli Obiettivi 2025 Var_2;
- l'Allegato C1. Piano triennale del fabbisogno del personale;
- la Certificazione del Dirigente sulla compatibilità dei costi PTFP_Var_2;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2026 – 2027 Var_2;

- il calcolo del limite di spesa ex L. 296/2006 art. 1 comma 557;
- il prospetto di calcolo di spesa del personale ex D.M. 17/03/2020;
- la relazione tecnica predisposta dal dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Dott. Gianbattista Marotto.

1° PARTE. PARERE ALLA MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2026-2027

VISTO

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";

CONSIDERATO

- quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 - 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art.

- 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.
- il D.L. 113/2016 che ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e

contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

DATO ATTO

- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

VISTO

- l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn

over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- le disposizioni di cui all’art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”.
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- la legge 207/2024 che non prevede tagli delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, come nella proposta iniziale: per le amministrazioni territoriali diverse da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, quindi per le unioni, i consorzi, le Ipab, le comunità montane e gli enti regionali, il tetto è fissato nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.

RICHIAMATO

- le seguenti novità a partire dal 1° gennaio 2025:
 - per gli Enti virtuosi sono venuti meno i limiti finora previsti del contenimento di questi aumenti in una soglia percentuale della spesa del 2018 (del 2019 per le Province e le Città metropolitane) o di poter usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali dei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del Dl 34/2019. Sostanzialmente non sussiste dall’annualità 2025 l’obbligo di incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 di cui all’art. 5 comma 1 del DM 17 marzo 2020. Pertanto la novità consiste nel fatto che gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell’FCDE inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all’interno della soglia.
 - per gli enti non virtuosi scatta il tetto alle capacità assunzionali del 30% dei risparmi delle cessazioni, il che dovrebbe determinare una progressiva riduzione della spesa

per il personale;

- nella determinazione della spesa del personale e, quindi, delle capacità assunzionali si deve tenere conto degli effetti determinati dai rinnovi contrattuali, cioè dell'aumento della spesa del personale e, quindi, con la diminuzione delle capacità assunzionali;
- torna in vigore l'obbligo di ricorrere alla mobilità volontaria prima di effettuare un nuovo concorso o di scorrere graduatorie di altri enti o di utilizzare albi di idonei per assunzioni a tempo indeterminato, vincolo che è stato sospeso dalla legge n. 56/2019 fino a 31 dicembre 2023. Viene esteso anche alle Pa statali il superamento della neutralità della mobilità volontaria: le assunzioni effettuate utilizzando questo istituto entrano nel calcolo delle capacità assunzionali, quindi determinano la loro diminuzione in misura corrispondente. I trasferimenti in mobilità volontaria determinano un risparmio nella spesa del personale e, quindi, aumentano le capacità assunzionali.

CONSIDERATO

che è necessario modificare il Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 per adeguare la programmazione al fine di superare le criticità legate alla carenza di personale, che rischia di compromettere il regolare funzionamento degli uffici, si propone la seguente modifica:

1. Per quanto riguarda le assunzioni previste nel 2025 (previste presumibilmente nell'ultimo mese dell'anno), queste potranno essere effettuate in gran parte utilizzando i risparmi derivanti dalle dimissioni già note che avverranno nel corso del 2025. Tali risparmi, insieme alla normale disponibilità di bilancio e alle nuove risorse stanziare (pari a € 2.661.750,00, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dell'8 luglio 2025), consentiranno di coprire anche gli effetti finanziari delle assunzioni per il 2026 e gli anni successivi;
2. Per quanto riguarda le assunzioni previste per il 2026 e il 2027, queste saranno programmate sulla base dei risparmi previsti a seguito delle cessazioni già note per ciascun anno;

PRESO ATTO

che la spesa del personale del triennio 2025/2027 rispetta il valore medio per il triennio 2011/2013 così come previsto e calcolato ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557 – quarter della legge 27

dicembre 2006 (limite euro 49.256.369,70 attestato dal dirigente del servizio dott. Gianbattista Marotto) con una spesa calcolata ai sensi del comma 557 al netto delle componenti escluse pari a:

- euro 43.894.499,12 per l'anno 2025;
- euro 45.068.494,68 per l'anno 2026;
- euro 45.238.834,22 per l'anno 2027;

RIPORTATO

- la tabella del rispetto del limite di cui all'1, commi da 557 a 557 – quarter della legge 27 dicembre 2006:

	MEDIA 2011-2013	PREVISIONE ANNO 2025	PREVISIONE ANNO 2026	PREVISIONE ANNO 2027
Spese macroaggregato 101	53.783.294,13	49.696.954,01	50.143.399,97	49.989.415,97
Spese macroaggregato 103	1.209.951,73	350.645,75	456.745,75	458.745,75
Irap macroaggregato 102	2.546.302,32	2.962.080,91	2.962.080,91	2.962.220,45
Altre spese: (reiscrizioni imputate all'esercizio successivo)	822.106,32	1.499.809,00	1.499.809,00	1.499.809,00
Totale spese di personale (A)	58.361.654,50	54.509.489,67	55.062.035,63	54.910.191,17
(-) Componenti escluse (B)	9.105.284,80	10.614.990,55	9.993.540,95	9.671.356,95
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562, legge 296/2006) (A)-(B)	49.256.369,70	43.894.499,12	45.068.494,68	45.238.834,22

- la tabella di spesa per le assunzioni a tempo determinato o realizzate con altre forme di lavoro flessibile rispettano il limite ex art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010 così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del DL 90/2014 (**limite euro 1.283.621,00**):

TIPOLOGIA	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Personale di cui all'art. 90 D.Lgs 267/2000	529.936,00	529.936,00	529.936,00
Personale di cui all'art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000	226.107,00	226.107,00	226.107,00
TOTALE	756.043,00	756.043,00	756.043,00

- la tabella dello stipendio tabellare previsto da CCNL in vigore e conseguenti contributi obbligatori:

CCNL 2019-2021			
AREA	COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE LAVORO ORDINARIO	COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE CONTRIBUTI	COSTO UNITARIO MEDIO PERSONALE AL LORDO CONTRIBUTI E AL NETTO IRAP
DIRIGENTI	€ 47.251,00	€ 25.501,00	€ 72.752,00
FUNZIONARI E ELEVATE QUALIFICAZIONI	€ 25.382,00	€ 9.765,00	€ 35.147,00
ISTRUTTORI	€ 23.361,00	€ 7.452,00	€ 30.813,00
OPERATORI ESPERTI	€ 20.784,00	€ 6.598,00	€ 27.382,00
OPERATORI	€ 20.015,00	€ 6.023,00	€ 26.038,00

- il costo del personale aggiornato per gli anni 2025 – 2026 – 2027 sulla base della precedente tabella e quindi ai fini della certificazione dei costi:

Anno 2025

AREA	DOTAZIONE ORGANICA AL 01/01/2025	SPESA POSTI COPERTI IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO	PERSONALE IN USCITA AL 31/12/2025	RISPARMIO MEDIO ANNUO CESSATI 2025	ASSUNZIONI PREVISTE	COSTI NUOVE ASSUNZIONI	POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2025	TOTALE SPESA MEDIA ANNUALE POSTI COPERTI AL 31/12/2025
DIRIGENTI	20	1.507.380	1	75.369	0	0	19	1.432.011
AREA FUNZIONARI E ELEVATE QUALIFICAZIONI	256	9.338.368	9	328.302	9	328.302	256	9.338.368
AREA ISTRUTTORI	585	18.761.535	20	641.420	106	3.399.526	671	21.519.641
AREA OPERATORI ESPERTI	183	5.215.317	11	313.489	11	313.489	183	5.215.317
AREA OPERATORI DI CUI 6 QUOTA D'OBBLIGO	37	1.004.143	7	189.973	11	298.529	41	1.112.699
TOTALI	1081	34.319.363	47	1.473.184	137	4.339.846	1170	37.186.025,00

Anno 2026

AREA	DOTAZIONE ORGANICA AL 01/01/2026	SPESA POSTI COPERTI IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO	PERSONALE IN USCITA AL 31/12/2026	RISPARMIO MEDIO ANNUO CESSATI 2026	ASSUNZIONI PREVISTE	POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2026	TOTALE SPESA MEDIA ANNUALE POSTI COPERTI AL 31/12/2026
DIRIGENTI	19	1.432.011	0	0	1	20	1.507.380
AREA FUNZIONARI E ELEVATE QUALIFICAZIONI	256	9.338.368	6	218.868	15	265	9.666.670
AREA ISTRUTTORI	671	21.519.641	28	897.988	31	674	21.615.854
AREA OPERATORI ESPERTI	183	5.215.317	16	455.984	1	168	4.787.832
AREA OPERATORI	41	1.112.699	2	54.278	2	41	1.112.699
TOTALI	1170	38.618.036	52	1.627.118	50	1168	38.690.435

Anno 2027

AREA	DOTAZIONE ORGANICA AL 01/01/2027	SPESA POSTI COPERTI IN BASE AL COSTO UNITARIO MEDIO	PERSONALE IN USCITA AL 31/12/2026	RISPARMIO MEDIO ANNUO CESSATI 2026	ASSUNZIONI PREVISTE	COSTI NUOVE ASSUNZIONI	POSTI PRESUMIBILMENTE COPERTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2026	TOTALE SPESA MEDIA ANNUALE POSTI COPERTI AL 31/12/2026
DIRIGENTI	19	1.432.011	2	150.738	2	150.738	19	1.432.011
AREA FUNZIONARI E ELEVATE QUALIFICAZIONI	265	9.666.670	5	182.390	5	182.390	265	9.666.670
AREA ISTRUTTORI	674	21.615.854	29	930.059	39	1.250.769	684	21.936.564
AREA OPERATORI ESPERTI	168	4.787.832	16	455.984	7	199.493	159	4.531.341
AREA OPERATORI	41	1.112.699	3	81.417	0	0	38	1.031.282
TOTALI	1167	38.615.066	55	1.800.588	53	1.783.390	1165	38.597.868

DATO ATTO

- che con riferimento al calcolo della capacità assunzionale ai sensi del DM 17 marzo 2020 e la specifica circolare ministeriale si rileva quanto segue:
 - il Comune di Cagliari si colloca nella fascia demografica lett. g) (popolazione da 60.000 a 249.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 148.829;
 - il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022 – 2023 – 2024) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 18,26 %, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale (27,60%).
 - che dal seguente prospetto di calcolo predisposto ai sensi del DM 17 marzo 2020, si evince un limite di spesa pari a 60.734.914,13 .

entrate correnti anno 2022	279.599.690,78
entrate correnti anno 2023	298.269.502,02
entrate correnti anno 2024	324.106.014,67
media entrate correnti 2022/2024	300.658.402,49
stanziamento FCDE 2024	39.975.502,32
media riferimento per spese di personale	260.682.900,17
spesa di personale 2018	48.662.878,76
spesa di personale 2024	47.597.895,09
% incidenza spese di personale	18,26%
Valore soglia del rapporto tra spesa del personale e entrate correnti	27,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate coma da Tabella 3 DM 2020	31,60%

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	13.137.019,04
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2025	60.734.914,13

- che sulla base della documentazione predisposta dall'ente la spesa del triennio risulta inferiore al limite ai sensi del DM 17 marzo 2020.

ACQUISITO

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore Sviluppo e Organizzativo Risorse Umane Dott. Gianbattista Marotto;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Segretaria Comunale Dott.ssa Antonella Marcello;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e Dott. Giovanni Battista Ena.

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rammenta che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta che la modifica del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006 (€ 1.045.407,20);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

ESPRIME parere favorevole alla proposta di modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025 - 2026 - 2027, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 di cui alla proposta del Giunta Comunale n. Comunale n. 40 del 21/02/2025, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027.

2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Richiamata la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 *“Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un’amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”*;

Richiamata altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale *“... L’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di*

“equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell’Ente. L’Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati “utili” dall’Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al “grado” di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017)...”;

Rilevato che con il rendiconto dell’esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 27/05/2025, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 475.269.400,05, così composto:

accantonato euro 273.295.109,47;

vincolato euro 168.037.667,03;

investimenti euro 4.231.390,54

libero euro 29.705.233,01;

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

W1 risultato di competenza pari a euro 113.017.551,16;

W2 equilibrio di bilancio pari a euro 24.352.780,59;

W3 equilibrio complessivo pari a euro 7.233.411,18

Richiamati:

il verbale n. 23/2025, con il quale il precedente Organo di Revisione di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 27/05/2025;

il verbale n. 106/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al DUP 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 146 del 19/12/2024;

il verbale n. 107/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 154 del 23/12/2024;

Preso atto che delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2025-2027;

Considerato che è necessario modificare il Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 per adeguare la programmazione al fine di superare le criticità legate alla carenza di personale, che rischia di compromettere il regolare funzionamento degli uffici, si propone la seguente modifica:

1. Per quanto riguarda le assunzioni previste nel 2025 (previste presumibilmente nell'ultimo mese dell'anno), queste potranno essere effettuate in gran parte utilizzando i risparmi derivanti dalle dimissioni già note che avverranno nel corso del 2025. Tali risparmi, insieme alla normale disponibilità di bilancio e alle nuove risorse stanziare (pari a € 2.661.750,00, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dell'8 luglio 2025), consentiranno di coprire anche gli effetti finanziari delle assunzioni per il 2026 e gli anni successivi;
2. Per quanto riguarda le assunzioni previste per il 2026 e il 2027, queste saranno programmate sulla base dei risparmi previsti a seguito delle cessazioni già note per ciascun anno;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2025-2027;

Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2025-2027;

Rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dal Collegio dei revisori in questa sede, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l'equilibrio pluriennale;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ASSEVERA il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Cagliari a seguito della modifica dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027.

Il Collegio dei Revisori

Francesco Picciau

Antonello Floris

Francesca Nocera